

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2399

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GABURRO, GUBERT, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, BASILE, VALDITARA, EUFEMI, BERGAMO, CHERCHI, CICCANTI, DANZI, FORTE, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, RONCONI, SUDANO, TAROLLI, TREMATERRA, TUNIS, FAVARO, GUZZANTI, LAURO, RIZZI, SAMBIN, CONSOLO, DANIELI Paolo, MAGNALBÒ, MULAS, ZAPPACOSTA, VANZO, BEDIN e GIARETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2003

—————

Agevolazioni fiscali in materia di fondazioni universitarie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, regolano la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie, strumenti di cui dovrebbero avvalersi gli atenei per reperire ulteriori fonti di finanziamento diverse da quelle dello Stato.

Ciò non significa che la ricerca di fonti di autofinanziamento deve porsi come sostitutiva dell'impegno statale a favore dell'università e della ricerca: lo Stato deve mantenere il suo impegno per assicurare e garantire un completo e sufficiente livello di formazione universitaria.

La normativa sulle fondazioni universitarie mira quindi a favorire la nascita ed il consolidamento di rapporti di collaborazione tra l'ambiente universitario e il mondo delle imprese e altri enti pubblici, per promuovere un innalzamento della qualità media di tutte le università.

Si pone quindi la necessità di stimolare, innanzitutto nei soggetti privati, l'interesse a finanziare questi istituzioni.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di stimolare l'interesse dei soggetti terzi, soprattutto privati, ad investire nelle fondazioni universitarie. Lo strumento proposto è quello dell'agevolazione fiscale.

Attualmente l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria costituiscono oneri deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

L'agevolazione che tale disegno di legge introduce mira ad aumentare gli investimenti in ricerca, sia di base che applicata, spingendo i soggetti diversi dallo Stato a finanziare questo aumento. Tale agevolazione comporterebbe una perdita di gettito per l'erario nulla nei primi anni dopo la promulgazione (per effetto dei tempi tecnici necessari per attivare le fondazioni universitarie) e irrisoria negli anni successivi (anche ammesso che tutte le università riescano a costituire una loro fondazione e questa riesca a raccogliere tanto quanto è stato raccolto dalla Fondazione Politecnico di Milano all'atto della sua costituzione, nell'aprile 2003).

L'impatto finale di questa agevolazione è dunque duplice: non solo aumenterà la propensione dei soggetti terzi, specie se privati, a finanziare le fondazioni universitarie, ma aumenterà anche la competizione fra università per attrarre fondi aggiuntivi crescenti e quindi anche docenti sempre più qualificati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*-undecies), è aggiunta la seguente:

«*c*-duodecies) le erogazioni liberali a favore della fondazioni universitarie di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'8 per cento del reddito d'impresa dichiarato».

